

TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO CON I CREDITORI
ex art. 12 legge n.3/2012

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento n. 7/2020 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/1/2021;

rilevato che [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED], residente a [REDACTED] ([REDACTED]) nella Via [REDACTED] n. [REDACTED], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Giurdanella, ha presentato una proposta di accordo con i creditori con l'ausilio dell'esperto nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Patrizia Caccamo;

rilevato che dalla relazione del professionista designato si desume la sussistenza della condizione di sovraindebitamento, con una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni e che, in particolare, la complessiva situazione debitoria (tenuto conto anche dei conteggi comunicati dai singoli creditori) ammonta a € 257.905,38 e viene descritta dal professionista con la seguente tabella analitica:

Creditore	Tipologia	Natura	Debito
Banca Agricola Popolare di Ragusa	Mutuo fondiario n.184675	IPOTECA 1° grado	143.718,26
Banca Agricola Popolare di Ragusa	Mutuo fondiario n.247412	IPOTECA 2° grado	50.944,21
Banca Agricola Popolare di Ragusa	c/c 0250145955	chirografo	297,50
Banca IFIS S.p.a	Credito al consumo	chirografo	2.153,97
Intesa San Paolo	c/c 04903/100/00001854	chirografo	2.249,50
Poste Italiane	c/c 52861580	chirografo	28,47
Dynamica Retail S.p.a	Prestito	garantito da cessione V°	26.980,00
Santander Bank S.p.a	Prestito	garantito da cessione V° II delega	3.245,00
Serfin 97 S.r.l.	Utenza telefonica (TIM)	Chirografo	470,23
		Privilegio grado 20.0	2.274,02
Riscossione Sicilia	Debiti tributari iscritti a ruolo	Privilegio mobiliare (non capiente) Chirografo	3.178,97 522,11
Riscossione Sicilia	Debiti tributari iscritti a ruolo	Privilegio mobiliare (non capiente) Chirografo	1.430,27 136,51
Comune di Modica	Imposte comunali	Privilegio mobiliare (non capiente)	9.606,60
Comune di Modica	Microcredito	Chirografo	900,00
Gestore della crisi	Professionista L. 3/2012	Prededuzione	9.769,76
	TOTALE		257.905,38

rilevato che i redditi percepiti dal ricorrente, per come rappresentati dal professionista incaricato, sono costituiti da un reddito mensile netto di € 1.800,00, percepito dal ricorrente in qualità di dipendente a tempo indeterminato [REDACTED];

rilevato che il valore del compendio immobiliare di proprietà del ricorrente (analiticamente descritto a p. 5 della relazione) viene stimato in complessivi € 141.000,00;

rilevato che il valore stimato del patrimonio mobiliare è di € 1.500,00;

rilevato che per il dignitoso mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare viene individuata la somma di € 1.300,00;

rilevato che, di conseguenza, può essere destinata ai creditori la somma mensile di € 600,00, corrisposta per € 500,00 dall'istante (quale somma che residua a seguito della detrazione dallo stipendio di quanto occorrente per il soddisfacimento della famiglia) e per € 100,00 (o per la maggior somma che dovesse rendersi necessaria per integrare la quota del padre) dal figlio del ricorrente ([REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] che ha sottoscritto la proposta ex art. 8 comma 2 l. 3/2012) per l'intera durata del piano a condizione dell'omologa dell'accordo, per il pagamento della somma totale di € 148.006,08 con complessive 249 rate mensili - comprensive del compenso del gestore da corrispondere in prededuzione in quattro rate successive al decreto di omologazione – con il soddisfo dei creditori secondo le percentuali appresso evidenziate:

Nominativo creditore	Tipologia credito	Importo al lordo falcidia	Importo da soddisfare	% di soddisfo
Dott.ssa Patrizia Caccamo	Prededuzione	9.769,76	2.235,33	23%
Banca Agricola Popolare di Ragusa	Ipoteca	194.662,47	141.000,00	72,43%
Riscossione Sicilia	Privilegio mobiliare capiente (Gr. 20)	2.274,02	1.500,00	66%
Riscossione Sicilia	Privilegio mobiliare non capiente	4.609,24	460,92	10%
Comune di Modica	Privilegio mobiliare non capiente	9.606,60	960,66	10%
Banca Agricola Popolare di Ragusa	Chirografo	297,5	14,88	5%
Banca IFIS S.p.a	Chirografo	2.153,97	107,70	5%
Intesa San Paolo	Chirografo	2.249,50	112,48	5%
Poste Italiane	Chirografo	28,47	1,42	5%
Dinamica Retail S.p.a	Chirografo	26.980,00	1.349,00	5%
Santander Bank S.p.a	Chirografo	3.245,00	162,25	5%
Serfin 97 S.r.l.	Chirografo	470,23	23,51	5%
Riscossione Sicilia	Chirografo	658,62	32,93	5%
Comune di Modica	Chirografo	900,00	45,00	5%
		257.905,38	148.006,08	

e con le tempistiche indicate nel piano dei pagamenti allegato al ricorso;

rilevato che l'esperto ha documentato di aver provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni di legge nonché ad inviare ai creditori la relazione sui consensi espressi ed

ha quindi attestato che l'accordo ha ottenuto la maggioranza dei consensi con un quorum pari al 82,37% (percentuale nel cui computo sono stati compresi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede il pagamento falcidiato e ultrannuale) precisando che l'importo totale dei creditori che hanno votato non favorevolmente rappresenta il 17,63% sul totale, l'importo dei creditori che hanno dato parere favorevole rappresenta il 65,25% mentre i creditori che non hanno espresso manifestazione di voto rappresentano il 17,12 %;

rilevato che l'esperto ha aggiunto che in data 19 dicembre 2020 l'avv. Claudia Belloni, n.q. di procuratore della Dynamica Retail S.p.a, ha fatto pervenire le proprie osservazioni contestando, preliminarmente, il calcolo dei consensi con riferimento alla posizione dell'unico creditore ipotecario Banca Agricola Popolare di Ragusa (in particolare, chiedendo di eliminare Banca Agricola Popolare di Ragusa dal novero dei creditori votanti poiché, diversamente opinando, questi ne trarrebbe l'indebito vantaggio di condizionare le maggioranze) nonché la quantificazione del proprio credito (indicato in proposta nella misura di € 26.980,00 ed invece pari ad € 27.690,00, di cui n. 3 scadute da maggio a luglio 2020 e insolute e n. 75 a scadere da settembre 2020 a ottobre 2026);

rilevato che il suddetto creditore aveva già censurato (in sede di comparsa di costituzione) la proposta formulata, per ragioni fondate sulla qualificazione del proprio credito, garantito da cessione del quinto, e sul difetto del requisito soggettivo della meritevolezza in capo al debitore;

rilevato che il ricorrente, con note difensive depositate il 5.1.2021 ha puntualmente risposto alle contestazioni mosse dal creditore;

ritenuto che, a parere del decidente, vanno disattese le contestazioni sollevate dalla Dynamica Retail s.p.a.;

ritenuto che, quanto al calcolo dei voti, il creditore contesta genericamente l'inserimento tra i creditori votanti del creditore ipotecario Banca Agricola Popolare di Ragusa per la presunta parte del credito degradata a chirografo, sostenendo che *“il voto espresso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa o declassa l'intero credito al chirografo, con il conseguente concorso degli altri creditori chirografari, ovvero risulta illegittimo in quanto la parte verrà già soddisfatta come creditore privilegiato per oltre il 50% del credito”*;

rilevato che la recente giurisprudenza ha riconosciuto l'incontestabile accostamento tra l'istituto dell'accordo e quello concordatario (con conseguente estensibilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine al possibile contenuto della proposta concordataria, salvo il limite della compatibilità);

rilevato che in materia di concordato preventivo è stato già affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti;

rilevato, in sostanza, che nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto;

rilevato che la Cassazione ha chiarito che i menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta negli artt. 7, primo comma, e 11, secondo comma, della l. n. 3 del 2012, non rilevando in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto;

rilevato che *“è dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata ... non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo; e finanche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l'esdebitazione. Ma per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile”* (cfr. Cass. 17834/2019);

ritenuto, dunque, che correttamente la Banca Agricola Popolare di Ragusa (per la quale il piano di pagamento prevede un soddisfacimento nella misura falcidiata del 72,43% - in misura pari al valore dell'immobile ipotecato e dunque in conformità al disposto dell'art. 7 comma 1 l. 3/2012 - e una dilazione ultrannuale) è stato ammesso al voto per la percentuale di credito non soddisfatto (ovvero per la differenza fra il proprio credito maggiorato degli interessi di legge ed il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione del ricorso);

ritenuto che all'udienza del 7.1.2021 la dott.ssa Caccamo ha ribadito che il creditore Banca Agricola è stato ammesso al voto in misura corrispondente al pregiudizio patito nel soddisfacimento del credito;

ritenuto, in secondo luogo, che quanto alla contestazione concernente l'esatta quantificazione del credito della Dinamica Retail, in relazione alla quale risulta essere stata

inoltrata e riscontrata nella fase iniziale della procedura istanza di precisazione del credito, in sede di note difensive il ricorrente ha adeguatamente chiarito e documentato le ragioni della sua determinazione in € 26.980,00, corrispondente all'importo richiesto di € 27.690,00 al netto delle rate di cessione del quinto relative alle mensilità di maggio e giugno, per le quali il datore di lavoro ha già trattenuto i corrispondenti importi, da girocontare a favore del creditore cessionario (cfr. buste paga depositate in allegato alle note difensive e verbale udienza 7.1.2021);

ritenuto non necessario entrare nel merito della censura relativa al di difetto di meritevolezza in capo al debitore, trattandosi di requisito soggettivo prescritto per il piano del consumatore;

ritenuto, infine, che quanto alle contestazioni in ordine alla qualificazione del credito ed alla opponibilità alla procedura della cessione del quinto, il gestore ha correttamente inglobato nella rata mensile da destinare ai creditori la quota di stipendio oggetto di cessione del quinto, in quanto l'orientamento ormai prevalente nei tribunali di merito è nel senso della falcidiabilità, sul presupposto che la cessione riguardi crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengano ad esistenza;

ritenuto, in sostanza, che il trasferimento del credito futuro a favore del cessionario opera solo al momento in cui verrà ad esistenza il credito stesso (*pro solvendo*) e ciò non può che comportare che il debitore lo conserva nel suo patrimonio sino a che esso viene a scadenza, potendolo dunque destinare ad una procedura concorsuale dal carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con criteri di concorsualità e par condicio;

ritenuto, inoltre, che l'accordo di composizione della crisi è una procedura "concorsuale" e pertanto, in mancanza di cause di prelazione, il creditore, cessionario del quinto, deve essere qualificato come chirografario, per assicurare il soddisfacimento, anche parziale, di tutti i creditori, poiché un diverso orientamento, consentendo la falcidia del creditore ipotecario, pur nei limiti della cd. "alternativa liquidatoria" di cui all'art. 7 e impedendo analogo trattamento al creditore cessionario del quinto, produrrebbe, come conseguenza, un'indebita inversione dei principi che regolano la graduazione dei crediti con il soddisfacimento integrale di un creditore chirografario e quello parziale del creditore ipotecario;

ritenuto che la correttezza di tale ricostruzione interpretativa trova supporto anche nelle più recenti indicazioni normative (cfr. comma 1 bis dell'art. 8 l. 3/2012);

ritenuto che non sono state sollevate altre osservazioni;

ritenuto che l'esperto ha attestato la definitiva fattibilità della proposta di accordo, sicché, ricorrendo le condizioni di legge, questo può essere omologato;

ritenuto che il versamento delle rate di cui sopra verrà effettuato - secondo le scadenze previste in seno al piano di pagamento, che qui si intende richiamato - con il versamento mensile (subito dopo l'accredito dello stipendio al ricorrente) delle singole rate previste su un libretto o conto corrente vincolato alla procedura, all'uopo aperto a cura del professionista incaricato (che espressamente viene a ciò autorizzato) e gli importi in tal modo accantonati saranno distribuiti semestralmente ai creditori, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che il professionista incaricato dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo nonché vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che va confermata la sospensione e l'inibizione dell'avvio di procedure esecutive in danno del ricorrente per l'intera durata dell'accordo.

P.Q.M.

Visto l'art.12 della legge n.3/2012

OMOLOGA

l'accordo proposto da [REDACTED] il quale effettuerà i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di accordo;

attribuisce all'esperto, dott.ssa Patrizia Caccamo, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura dell'O.C.C.;

inibisce l'avvio e la prosecuzione di procedure esecutive in danno del ricorrente per l'intera durata dell'accordo

Si comunichi.

Ragusa, 11.1.2021

Il Giudice
dott. ssa Sophie Battaglia